



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

ACCORDO ATTUATIVO

dell'Accordo tra l'Aeronautica Militare e la Regione Sardegna
firmato in data 24.12.2021

PER

lo svolgimento del servizio di elisoccorso regionale mediante
il supporto del personale e dei mezzi dell'A.M. in termini di
servizi ed infrastrutture aeroportuali

TRA

IL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE A.M. di ALGHERO con sede in
Alghero (SS), Via Mario ARAMU, 12 Cod. Fiscale 80008010904
rappresentato dal Comandante pro tempore, Ten.Col. A.A.r.a.n.
Domenico CECCO, domiciliato per la sua carica presso il
Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero (SS); di seguito
denominata, per brevità, "A.M."

E

L/AZIENDA REGIONALE EMERGENZA ED URGENZA SARDEGNA con sede
legale, amministrativa ed operativa in Via Oggiano n. 25 Cap
08100 Nuoro, ITALIA, C.F./P.I.V.A. 01526480916, PEC:
protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it, nella persona del
Direttore Generale, Dott.sa Simonetta Cinzia BETTELINI, nata
a Verona il 13.03.1961, nominata Delibera della Giunta

Regionale della Sardegna n.51/35 del 30.12.2021, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza, via Luigi Oggiano n. 25, 08100 Nuoro, di seguito denominata, per brevità, anche "AREUS" ovvero "Azienda", collettivamente denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- la Regione Autonoma della Sardegna ha avanzato con il foglio protocollo PG/2020/0002203 del 03.03.2020 una richiesta per effettuare l'attività di elisoccorso regionale mediante l'A.R.E.U.S presso il Distaccamento Aeroportuale di Alghero;

- L'Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna ha chiesto all'A.M. di potersi avvalere delle strutture e del supporto del Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero per assicurare i suddetti servizi di elisoccorso durante le ore di luce, in base alle tabelle delle effemeridi solari;

- La collaborazione con l'Azienda consente di rendere più efficace le funzioni di salvaguardia della vita umana nel territorio della Regione Sardegna, ottimizzando le tempistiche di trasporto sanitario d'urgenza verso le strutture ospedaliere dell'isola;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le norme in materia di procedimento amministrativo e successive modifiche e

	integrazioni, ed in particolare l'art. 15, concernente la	
	facoltà per le amministrazioni pubbliche di disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse	
	comune;	
	- D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 - Regolamento concernente	
	i criteri e le modalità di concessione in uso ed in locazione	
	dei beni immobili appartenenti allo Stato;	
	- il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento	
	Militare;	
	- la circolare del Ministero del Tesoro nr. 32 del 26/05/1999	
	"Sistema unico di contabilità economica analitica per centri	
	di costo: Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997,	
	n. 279;	
	- il D.P.R. - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle	
	disposizioni Regolamentari in materia di ordinamento	
	militare, in particolare gli articoli dal 569 al 574;	
	- la direttiva applicativa SMD-L-027 "Condizioni e modalità	
	per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra	
	il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per	
	la permuta di materiali o prestazioni" ed. 2021;	
	- la direttiva applicativa SMA-ORD-027 "Linee guida per la	
	stipula di Convenzioni per regolare rapporti di	
	collaborazione tra l'A.M. e soggetti pubblici e privati" ed.	
	2020;	

	- la direttiva SMA-FIN-004 "Direttiva per il coordinamento delle iniziative inerenti alla stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni" - ed. 2021;	
	- la direttiva SMA-FIN-007 "Procedure per la rilevazione e l'analisi dei costi in A.M." - ed. 2018;	
	- L'Accordo tra P.A. sottoscritto dall'Aeronautica Militare e dalla Regione Sardegna in data 24.12.2021	
	CONSIDERATO CHE:	
	- l'attuale contesto economico-finanziario del Paese, detta anche nel campo sanitario la scelta di obiettivi che garantiscano la massima efficienza, orientata al contenimento dei costi e all'ottimizzazione delle risorse necessarie ad assicurare una risposta congrua all'utenza;	
	- il supporto richiesto rientra nel novero delle attività previste al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 92 comma 2 lett. b) laddove è stabilito che tra i compiti di concorso attribuiti alle Forze Armate, rientra quello di favorire l'assistenza, il sostegno e il soccorso alla popolazione civile che si trova in stato di necessità, realizzabile mediante il contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente proposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;	

- all'art. 545 del suddetto D.Lgs, è contemplato che l'Amministrazione della Difesa, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, possa stipulare convenzioni per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate con gli artt. 560 - 574 del D.P.R. n 90/2010 (T.U.O.M.).

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - GENERALITÀ

La premessa narrativa di cui sopra e i relativi allegati formano parte integrante del presente atto. Il presente Accordo Attuativo è stato redatto ai sensi delle norme e regolamenti indicati in premessa e nel rispetto dell'Accordo tra P.A. sottoscritto in data 24.12.2021.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Accordo, in conformità alle norme ed in attuazione delle considerazioni in premessa, disciplina la cooperazione tra le parti nel settore del trasporto sanitario di urgenza/emergenza.

2. Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero, tramite il proprio personale ed i propri mezzi, garantisce il supporto

necessario alle operazioni di handling per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero. Resta inteso che le esigenze correlate all'uso dei beni demaniali sono subordinate alla necessaria finalizzazione dei previsti procedimenti concessori autorizzati dalla competente Direzione dei Lavori e del Demanio secondo le condizioni, le modalità ed i requisiti che verranno dettagliati negli specifici Atti all'uopo predisposti. In particolare tali atti prevedranno la corresponsione di un canone concessorio definito dalla competente Agenzia del Demanio.

3. L'Azienda si impegna a rispettare le disposizioni stabilite dal Distaccamento Aeroportuale di Alghero, con particolare riferimento alle modalità d'accesso all'Aeroporto ed alle modalità di dettaglio circa l'utilizzazione delle suddette aree, come indicato nell'Allegato A al presente documento intitolato "Procedure Operative".

4. L'Azienda è consapevole che tutte le operazioni di volo e di movimentazione al suolo, sono svolte in accordo alle Pubblicazioni Informazioni Volo (PIV) in vigore e alle istruzioni operative, sotto l'esclusiva responsabilità del pilota Comandante dell'elicottero.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

In forza della sottoscrizione del presente accordo le parti assumono, ad ogni effetto di legge, i seguenti impegni:

Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero si impegna a garantire, a fronte del ristoro degli oneri sostenuti, il supporto logistico e operativo necessario ad espletare l'attività oggetto del presente accordo.

L'Azienda si impegna a fornire:

- tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure ad esse associate richieste dal Distaccamento Aeroportuale di Alghero, al fine di assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni richieste, fornendo sempre tutti gli elementi utili a definire la tipologia di prestazione richiesta e le risorse presumibilmente da impiegare;

- una controprestazione di pari valore ai servizi resi dall'A.M. (quantificati in applicazione della Direttiva SMA-FIN-007 ed. 2018, mediante un sistema di contabilità economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in misura analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti) e soggetta ad un vaglio di congruità di apposita commissione, da destinare al Distaccamento Aeroportuale di Alghero;

ART. 4 - SALVAGUARDIA DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero fornisce le prestazioni di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni

	tecniche e procedure fornite dall'Azienda, impiegando le	
	strutture, le attrezzature ed il personale necessario,	
	compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti	
	istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.	
	ART. 5 - RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA	
	Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero si riserva la	
	facoltà di recedere dal presente accordo, prima della sua	
	naturale scadenza e informandone la controparte anche con un	
	minimo preavviso, secondo le modalità previste dall'Art. 47	
	del D.Lgs. 82/2005, in qualunque momento in caso di grave	
	negligenza o gravi inadempienze da parte dell'Azienda. Il	
	Distaccamento Aeroportuale di Alghero, inoltre, non potrà	
	essere ritenuto responsabile dei danni occorsi all'Azienda in	
	esecuzione del presente contratto, nella circostanza in cui	
	si dovesse, per qualsiasi motivo, ritenere necessario	
	rescindere il contratto o venire meno agli obblighi previsti	
	nel presente documento, per ragioni di emergenza legate alla	
	funzione istituzionale della Forza Armata, ovvero al	
	verificarsi delle sotto elencate circostanze:	
	- eventi di crisi nazionale e/o internazionale riconosciuti a	
	insindacabile giudizio dell'A.M.;	
	- sopraggiunti motivi di interesse militare;	
	- cause di forza maggiore;	

- quando, generalmente, la prosecuzione dei rapporti negoziali pregiudichi il preminente assolvimento delle funzioni istituzionali.

Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall'Accordo per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Quale forma di avviso alla controparte per l'esercizio della facoltà di recesso e sospensione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dagli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005.

ART. 6 - RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

ART. 7 - TUTELA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA DIFESA

Tutte le informazioni di qualsiasi natura saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza. Ad ogni modo, le Parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni in materia di:

- Segreto d'ufficio, di cui all'Articolo 326 del Codice penale, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990;

- Segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. del 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017, nr. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, nr. 5 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva"; la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011, recante le "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate", nonché la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 recante le "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale".

ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse ed ispirate alla puntuale osservanza delle norme e dei principi fissati dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati".

ART. 9 - PREVISIONI ATTINENTI LA SICUREZZA PERSONALE E DEI

LUOGHI DI LAVORO

L'accesso di personale che opera per conto dell'Azienda alle aree ed impianti del Distaccamento Aeroportuale di Alghero è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso il Distaccamento stesso. Le richieste di autorizzazione all'accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e norme discendenti).

ART. 10- ASPETTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Il Dott. Antonello PIRAS è responsabile dell'applicazione della normativa in materia di tutela ambientale nell'area di competenza.

Ogni eventuale richiesta inerente le sopracitate aree e/o attività che possano avere aspetti connessi alla tutela ambientale sarà inoltrata dal Dott. Antonello PIRAS alle autorità competenti di "autorizzazioni ambientali" tenendo informato il Comandante del Distaccamento.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare l'ambiente nel corso di proprie attività/operazioni il Dott. Antonello PIRAS informerà il Comandante del Distaccamento che provvederà a dare avvio ad una delle procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure dal DM 22 ottobre 2009.

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. L'A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza delle attività derivanti dall'Accordo svolte all'interno delle installazioni militari.

A tal riguardo, a copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni richieste l'Azienda dovrà dotarsi, e darne immediato riscontro al Comando militare interessato, di apposita polizza assicurativa a copertura di ogni danno eventualmente causato dal proprio personale o dai propri mezzi e/o delle aziende operanti in nome e per suo conto a terzi e a cose di proprietà dei terzi, compresi i danni derivanti a persone o cose della Forza Armata, anche in conseguenza di attentati o azioni terroristiche, nonché a copertura degli infortuni che dovessero interessare il proprio personale.

AREUS provvede al ristoro delle spese sostenute dall'A.M. in caso di infortuni occorsi a dipendenti dell'A.M. causati e/o derivanti da responsabilità dell'AREUS e/o delle aziende operanti in nome e per suo conto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

AREUS provvede inoltre al risarcimento delle somme corrisposte a terzi dall'A.M. nel caso di danni a cose o persone causate dal personale dell'AREUS e/o delle aziende operanti in nome e per suo conto, nei limiti e in relazione a quanto specificato.

È esclusa la responsabilità dell'AREUS per il fatto dovuto a dolo o colpa grave del personale dell'A.M.

ART. 12 - ONERI FINANZIARI ED ECONOMICI

L'importo complessivo del presente atto ammonta ad €720.638,65 (euro settecentoventimilaseicentotrentotto/65), come meglio specificato nella tabella riepilogativa dei costi in allegato. Si evidenzia comunque che l'importo complessivo di cui sopra è calcolato in via assolutamente presuntiva, mentre la valorizzazione definitiva verrà effettuata a consuntivo con apposito verbale redatto dalla commissione anzidetta. Per comune intendimento delle Parti, in linea con l'art.5 dell'Accordo sottoscritto tra l'A.M. e la Regione si conviene che, al fine di garantire il bilanciamento tra gli apporti delle Parti, le controprestazioni poste a carico

dell'Azienda saranno effettuate mediante il versamento delle somme dovute sul capitolo di entrata dello stato di previsione del Ministero della Difesa n. 3458 capo X art. 10 (IBAN: IT 44 M 01000 03245 348010345800) dandone immediato riscontro al Comando militare interessato. In particolare, i versamenti a carico dell'Azienda, saranno effettuati, in due tranche: una quota come "ANTICIPO" e una a "CONSUNTIVO". La quota "ANTICIPO", corrispondente al 70% (settanta per cento) degli oneri annui concordati per l'anno precedente a quello di riferimento (per il primo anno sarà considerato quanto riportato nella scheda in Allegato B e riferita a 12 mesi), sarà versata entro il 31 Maggio.

La quota "CONSUNTIVO" è determinata, invece, sulla base dei conguagli contabili tra l'ammontare degli oneri per il supporto operativo e logistico sostenuti dall'Aeronautica Militare al 31 Dicembre e la quota "ANTICIPO", da versare entro il 31 maggio dell'anno successivo unitamente alla nuova quota "ANTICIPO".

ART. 13 - CAUZIONE

A.R.E.U.S., per tutti i più estesi effetti di legge, ha sottoscritto e presentato la polizza fideiussoria nr. 00042391000287 del 07.02.2022 rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni, agenzia di NUORO, per l'importo di € 720.638,65 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi

contrattuali derivanti dal presente accordo. Tale garanzia fideiussoria sarà svincolata gradualmente, previa istanza di svincolo, allorché A.R.E.U.S. avrà adempiuto agli obblighi scaturiti dal presente accordo.

L'escussione della polizza fideiussoria viene effettuata in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità.

ART. 13 - DURATA, VINCOLO DI APPROVAZIONE, PROROGA O RINNOVO

Il presente Accordo è efficace dalla data di approvazione da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte fino al 31.12.2026, avendo durata analoga a quella dell'Accordo di Programma dal quale discende.

Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero e l'Azienda verificano periodicamente lo stato delle attività discendenti dal presente Accordo.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'Azienda. Eventuali ulteriori iniziative e proposte non espressamente menzionate nel presente Accordo saranno oggetto di specifico studio e approvazione delle Autorità preposte.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In virtù del principio di leale collaborazione fra Amministrazioni, le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in pendenza del presente Accordo.

In caso contrario, le eventuali controversie tra le Parti derivanti dalla interpretazione, gestione o esecuzione del presente Atto sono deferite, in via esclusiva, al TAR Lazio, così come previsto per gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex. art. 15 della L. 241/1990 dall'art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

ART. 15 - CLAUSOLE FISCALI E REGISTRAZIONE

Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico dell'Azienda.

È altresì soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Il presente atto unitamente agli allegati riportati in calce, e denominati Allegato A - "Procedure Operative" e Allegato B - "Prospetto per la quantificazione dei costi", viene stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/90, è sottoscritto dalle parti contraenti tramite i legali rappresentanti adeguatamente autorizzati, con firma digitale ai sensi degli artt. 24 D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e 15, comma 2 bis della L.241/1990, aggiunto dal D.L. n. 179/2012, e delle regole tecniche per la gestione dei documenti informatici della PA di cui al DPCM n.8 del 12 gennaio 2015.ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005.

PER L' AERONAUTICA MILITARE

IL COMANDANTE/CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL

DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO

Ten.Col. A.A.r.a.n. Domenico CECCO

PER LA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE A.R.E.U.S.

Dott.ssa. Simonetta Cinzia BETTELENI

		ALLEGATO "A"
		PROCEDURE OPERATIVE
		ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI VOLI SANITARI A FAVORE DELL'AZIENDA
		REGIONALE EMERGENZA ED URGENZA DELLA SARDEGNA SUL SEDIME DEL
		DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO (SS) DURANTE LE ORE DI
		LUCE, IN BASE ALLE TABELLE DELLE EFFEMERIDI SOLARI.
		Lo scopo delle presenti procedure operative è quello di
		definire e disciplinare i compiti dei singoli operatori che
		concorrono all'attività in titolo presso il Distaccamento
		Aerportuale di Alghero.
		PREMESSA
		Presso il Distaccamento Aerportuale di Alghero è istituito
		un servizio medico d'emergenza HEMS (Helicopter Emergency
		Medical Service) 118 con operatività diurna fornito dalla
		Società Airgreen, società appaltata dal Servizio Regionale
		del 118 (AREUS).
		L'attività HEMS è regolata dai Regolamenti ENAC (l'Aeroporto
		di Alghero di tipo civile ed aperto al traffico Militare) ed
		in coordinamento con i regolamenti vigenti dell'Aeronautica
		militare, essendo il velivolo schierato presso il sedime
		militare.

SCOPO

Regolamentare le procedure operative dell'attività HEMS a garanzia della sicurezza delle operazioni all'interno del sedime militare.

APPLICABILITÀ

Le presenti procedure si applicano al personale civile del 118, al personale dipendente della Società "Airgreen" ed al personale militare che opera presso la Linea Volo del Distaccamento. Tutto il prefato personale dovrà scambiarsi informazioni su qualsiasi variazione dello stato operativo, per quanto di competenza, che possa avere effetti sulle procedure specificate nella presente.

PIANIFICAZIONE DEI VOLI E CHIUSURA PIANO DI VOLO

In considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio medico di emergenza svolto, la pianificazione del volo e la relativa chiusura dell'attività di volo HEMS viene effettuata attraverso comunicazioni dirette tra i piloti della Società Airgreen e la TWR di Alghero.

PERSONALE IMPIEGATO

Il Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri è ubicato in locali attigui alla Linea Volo del Distaccamento. Il personale civile impiegato giornalmente è, di norma, così composto:

n° 1 Pilota (dipendente dalla società Airgreen);

	n° 1 Tecnico (dipendente dalla società Airgreen);	
	n° 1 Medico (dipendente dal 118)	
	n° 1 Infermiere (dipendente dal 118)	
	n° 1 Addetto al Soccorso Alpino (dipendente dal 118)	
	Il personale militare impiegato è così composto:	
	n° 2 Sottufficiali in servizio presso la Linea volo,	
	n° 1 Sottufficiale/Graduato autista in servizio presso	
	l'Autoreparto.	
	Tutte le operazioni svolte all'interno dell'Apron Militare	
	devono essere coordinate con il personale militare di	
	servizio in Linea Volo che, a sua volta, è deputato e	
	responsabile affinché vengano applicate le normative militari	
	di sicurezza vigenti oltre che al decongestionamento del	
	traffico militare eventualmente presente sull'Apron Militare.	
	ORARIO DEL SERVIZIO	
	Il Servizio sarà garantito 7 giorni su 7 dall'Alba al	
	Tramonto, in stretto coordinamento tra il Servizio del 118 e	
	la Linea Volo del Distaccamento.	
	Il personale in Servizio in Linea Volo garantirà sempre e	
	comunque l'assistenza all'elicottero anche in caso di	
	particolari esigenze operative che si protraggano dopo	
	l'orario di termine operazioni previsto dalle effemeridi.	

presso il Distaccamento e sarà responsabile della loro permanenza all' interno del sedime militare.

CONTATTI

Ufficio operazioni del Distaccamento: +39 0799998171

Cellulare di Servizio: +39 3385326871

TWR di Alghero: +39 0799369042

Gestore aeroportuale: +39 3406202756 e-mail:

airportdutymanager@sogeaal.it

PROCEDURE PER L' INGRESSO ALL' INSTALLAZIONE

Al personale che partecipa al servizio, ad esclusione del personale militare, sarà rilasciato, per l'accesso, il PASS personale Mod. "B" e PASS auto Mod. "E1". Tale personale è tenuto sia all'ingresso che all'uscita, a scendere dall'auto e consentire al personale militare di servizio all'ingresso di effettuare la registrare sull'apposito registro per motivi di sicurezza.

REVISIONI E DEROGHE

La revisione della presente procedura di operazione richiede il mutuo consenso delle parti.

